

Statuto dell'Associazione

"Banda Civica Musicale di Soncino Associazione di Promozione Sociale"

in breve

"Banda Civica Musicale di Soncino APS"

CF: 92001100194

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata *"Banda Civica Musicale di Soncino Associazione di Promozione Sociale"* in breve *"Banda Civica Musicale di Soncino APS"* in seguito chiamata "Associazione", con sede legale in Soncino.

Essa potrà modificare la sede sociale nell'ambito del comune di Soncino, e istituire filiali e sedi secondarie ed amministrative in Italia, senza che ciò comporti modifiche statutarie.

Nell'Associazione vige il rispetto e la tutela dei diritti inviolabili della persona, delle pari opportunità tra uomini e donne e della piena libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla legge sopra richiamata, dagli art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, nei confronti degli associati e di terzi, e persegue finalità di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura musicale che, pur nel rigoroso e pieno rispetto delle tradizioni storico-culturali della comunità, sappia anche guardare al futuro con prospettive di rinnovamento musicale e culturale.



R

AB

L'associazione si propone il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) Riunire tutti coloro che amano la musica e di inserirli nelle file dell'associazione;
- b) Promuovere lo studio e l'esercizio dell'arte musicale;
- c) Promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e nel lavoro;
- d) Promuovere e valorizzare le tradizioni locali musicali e culturali;
- e) Promuovere e valorizzare il patrimonio mondiale musicale.

Art. 3 – Modalità di realizzazione dello scopo sociale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs 117/2017):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

a) Organizzare eventi di carattere culturale e ricreativo ed altri eventi sociali sul territorio (corsi, conferenze, concorsi, eventi, mostre, laboratori), finalizzati alla diffusione degli scopi dell'Associazione ed alla raccolta di fondi;

b) Provvedere alla costituzione di uno o più Complessi Bandistici Musicali tra i Soci e di una Scuola di Musica;

c) Istituire periodicamente dei corsi di orientamento musicale finalizzati all'apprendimento della musica ed allo studio di uno strumento musicale per l'inserimento degli allievi nell'organico della banda;

d) Stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali, come ad esempio convegni, pubblicazioni, concorsi, feste paesane di carattere bandistico, anche nello spirito della solidarietà sociale;

e) Svolgere attività musicale bandistica dilettantistica e non professionale

f) richiedere il supporto, l'intervento, il patrocinio, la contribuzione ad enti pubblici, istituzioni, soggetti privati, nonché chiedere l'accesso a fondi pubblici e privati, avvalendosi delle capacità dei propri associati e di altre collaborazioni esterne;

g) aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito territoriale, cittadino, regionale, nazionale ed internazionale e partecipare a raggruppamenti di altre associazioni ed enti con fini analoghi ai suoi;

h) Organizzare attività o iniziative, giudicate utili al conseguimento delle finalità culturali, etiche, e civili per la Banda o per il territorio.

L'Associazione, riconoscendo importante il rapporto che da sempre la lega alla popolazione, partecipa alle manifestazioni civili e religiose che rivestono particolare importanza nella vita paesana.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Associati

Al fine di tutelare la disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si esclude espressamente la temporalità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Potranno essere associati dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che, condividendone lo scopo e l'oggetto, chiederanno di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge e nel presente statuto, nonché nelle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati



e dal Consiglio Direttivo.

Gli associati maggiorenni e minorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria. I soci minorenni esprimono il loro voto per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale e non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci maggiorenni possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto in proprio e può rappresentare, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, al più tre soci.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.5 - Tipologia di Associati

Sono associati Ordinari tutti coloro i quali, condividendo le finalità dell'associazione manifestano la loro volontà ad aderire al sodalizio, vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione comporta l'impegno ad ottemperare alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, finanziatori, benemeriti, sostenitori, che si potranno distinguere in base all'ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono, all'interno dell'Associazione, degli stessi diritti e doveri.

Gli obblighi e i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Art. 6 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Gli aspiranti associati saranno ammessi a decorrere dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo che esamina le domande e, ove accettate, provvede all'inserimento nel libro soci.

L'accettazione della domanda dovrà avvenire nel corso della prima seduta utile del Consiglio.

Saranno ruscate le domande di adesione di aspiranti associati che:

- a) abbiano commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto;
- b) qualora vi siano altre cause di incompatibilità valutate come tali dal Consiglio Direttivo.

Contro il diniego all'iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusioni. La comunicazione di esclusione potrà avvenire per posta, con raccomandata, via PEC o con semplice mail. Dovrà comunque esserci una data certa a cui fare riferimento per la ricezione.

L'Assemblea degli Associati decide sull'argomento nella prima riunione convocata. Le decisioni dell'Assemblea sono definitive ed inappellabili.

Gli associati potranno recedere dall'associazione:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte (tale dimissione non comporterà alcun onere per l'associato).

Gli associati potranno essere esclusi:

1. per morosità nel pagamento della quota associativa oltre 30 giorni dal termine di versamento stabilito;
2. perché hanno commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto;
3. qualora siano subentrate altre cause di incompatibilità valutate come tali dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione degli associati decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Contro la decisione di espulsione dall'associazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione. La comunicazione di espulsione potrà avvenire per posta, con raccomandata, via PEC o con semplice mail. Dovrà comunque esserci una data certa a cui fare riferimento per la ricezione.

In caso di impugnazione dell'espulsione presso l'Assemblea degli Associati, essa deciderà sull'argomento nella prima riunione convocata. Le decisioni dell'Assemblea sono definitive ed inappellabili. Fino alla data di pronuncia dell'assemblea il socio si intenderà sospeso, pertanto potrà partecipare alle sole riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il recesso non avrà alcun onere per l'Associato.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa. La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è annuale.

La quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti causa di morte, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno per i soci che intendono rinnovare la loro adesione all'associazione. I nuovi soci devono versare la quota associativa entro 30 giorni dalla data di ammissione da parte del consiglio direttivo.

Ogni associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, con diritto di voto;
- di essere eletto nelle cariche associative dell'Associazione, che dovranno sempre essere gratuite, come specificato nell'art.12 del presente Statuto;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di accedere agli atti e ai registri dell'Associazione, nel rispetto del principio di pubblicità degli stessi;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza alcun onere.

Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi di Legge, le norme del presente statuto, di un eventuale regolamento interno, se presente, nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;
- a versare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di far parte sia dell'elettorato attivo che passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

I soci minorenni hanno diritto di partecipare all'elettorato attivo per il tramite del soggetto che esercita la potestà genitoriale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dei propri associati nel perseguimento delle finalità istituzionali riportate nel presente statuto. In caso di particolare necessità, assunta a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.



L'Associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento

delle attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che può deliberare in merito al loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 9 - Bilancio

L'esercizio amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione è tenuta a redigere ed approvare annualmente un bilancio o un rendiconto economico/finanziario in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo predispone quindi il bilancio o il rendiconto economico/finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati in tempo utile per assolvere al deposito

dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da assolvere entro i termini previsti dalla Legge.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni che precedono l'Assemblea degli associati per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una breve relazione di missione che illustri le attività svolte, eventuali progetti in corso di attuazione e che dia conto di tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in tema di rendicontazione e trasparenza.

Per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dovrà essere predisposto apposito rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci unitamente al rendiconto annuale consuntivo, entro gli stessi termini.

Vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ne consegue che gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale previste nello statuto e non potranno in alcun modo essere suddivise tra gli associati neppure in forma indiretta.

Art 10 - Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Possono inoltre essere costituiti, a discrezione dell'Assemblea degli associati, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo;

- Collegio dei Probiviri (o Collegio di Garanzia).

Art. 11 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea costituisce il luogo di confronto atto ad assicurare la partecipazione di tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

È consentito un solo voto per delega ai sensi di quanto stabilito all'art.4 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori dell'associazione:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- quando gli amministratori ne ravvisino la necessità;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione agli interessati (tutti gli associati anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea) effettuata in forma tracciabile (mediante PEC, o mail semplice con risposta di ricezione da parte degli Associati) almeno 15 giorni prima sia in caso di Assemblea Ordinaria che Straordinaria.

L'affissione presso la sede dell'associazione può essere solo una modalità aggiuntiva.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- il giorno, l'ora e sede della convocazione;
- l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente

o da un associato nominato dall'assemblea stessa, che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- procede alla nomina e alla revoca dei Consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede alla nomina e alla revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio/rendiconto economico/finanziario;
- discute e approva la relazione annuale sulle attività;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide in via definitiva sulla non ammissione e sull'espulsione degli associati, in caso di ricorso del soggetto non ammesso o dell'associato espulso;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



0 1 25 017891 306 5

• definisce annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;

• approva i verbali delle proprie sedute;

• dirime eventuali controversie quando interpellata;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, ma l'Assemblea può decidere a maggioranza di procedere per scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali si potrà procedere sia mediante il voto palese ad alzata di mano, sia con scrutinio segreto su scheda.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

• delibera sulle modifiche dello Statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea riunita in seduta Straordinaria sono stabiliti dai successivi articoli 24 e 25.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto sul libro verbali dell'assemblea dei soci.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Tutti i verbali devono essere riportati sul libro Verbali dell'Assemblea degli Associati.

sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea Ordinaria o

Straordinaria.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti,

eletti dall'Assemblea degli Associati fra i propri componenti. Il numero dei componenti il

Consiglio Direttivo viene definito dall'Assemblea in sede di nomina e resta tale per tutta la

durata della carica. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere

dalla data di insediamento dell'organo e fino all'assemblea che approva il bilancio riferito al

terzo esercizio di carica. Le cariche sono rieleggibili.

Anche le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario possono essere ricoperte

nuovamente dalle stesse persone scelte dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle

deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere

di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale

del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- eleggere il Presidente dell'Associazione;

- eleggere il Vice Presidente dell'Associazione;

• eleggere il Segretario dell'Associazione;

• formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

• determinare annualmente le quote sociali.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13- Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data dovrà essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea degli Associati e conseguente elezione dei componenti del nuovo organo di amministrazione.

Art. 14 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni di un Consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri Consiglieri devono provvedere al reintegro del numero di consiglieri deliberato dall'assemblea in sede di nomina procedendo nel seguente modo:

• attingendo dalla lista dei soci non eletti partendo da chi ha ottenuto il numero maggiore di voto, con ratifica da parte dell'assemblea nella prima seduta utile;

• convocando l'assemblea nel caso non fosse possibile procedere come stabilito al punto precedente per mancanza di nominativi.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i rimanenti dovranno provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea dei soci specificatamente convocata per la nomina del consiglio. Nel caso di dimissioni dell'intero organo direttivo, spetterà al Presidente dimissionario convocare l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà demandare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Potrà anche affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese o compensi.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione in una forma tracciabile (mediante PEC, o mail semplice con risposta di ricezione da parte del Presidente) che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, il luogo e l'ora in cui si svolgerà la seduta.

Le adunanze saranno da recapitarsi ai Consiglieri in forma tracciabile (mediante PEC, o mail semplice con risposta di ricezione da parte dei Consiglieri) almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.



BE

AB

Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti in nome e per conto dell'Associazione, può occuparsi di tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, in occasione di Assemblee o nei rapporti istituzionali per lo sviluppo di progetti, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 19 - Compiti del Segretario

Il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione delle Assemblee e redigere i verbali delle sedute.

Il Segretario può tenere i rapporti con clienti, fornitori e con la banca, occuparsi degli incassi e dei pagamenti in nome e per conto dell'Associazione, con firma disgiunta rispetto a quella del Presidente. Su delega del Presidente potrà occuparsi di tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario, ne farà le veci un altro Consigliere, che sarà eletto all'inizio dell'Assemblea e farà le veci e avrà i compiti del Segretario per la durata dell'Assemblea.

Art. 20 - Organo di Controllo

Qualora vengano superati i parametri fissati dalla norma (art. 30 del D.Lgs. 117/2017), l'Assemblea dei Soci elegge un organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale e in quest'ultimo caso sarà composto da due membri ordinari e due supplenti.

L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione di altre condizioni.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea dei soci deve conferire l'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore Legale iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero o a una Società di Revisione.

L'incarico di Revisione può essere attribuito, in alternativa, all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito interamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.



In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può nominare il Revisore legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Revisore o la società di revisione così nominati restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato e sono rieleggibili.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti)

L'Assemblea degli Associati può eleggere un Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti) composto da un minimo di uno a un massimo di tre componenti eletti in assemblea tra associati o non associati. I membri del Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti) non potranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in carica.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti) ha il compito di dirimere le controversie tra singoli associati e tra associati ed Associazione. Il Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti) delibera con voto palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono scritte, motivate e inappellabili.

Art. 22 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. La qualifica di Volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito o contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito

regolamento interno e secondo la normativa vigente.

I volontari, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Libri sociali

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

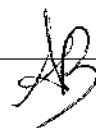
- a) il libro degli Associati;
- b) il libro dei Volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.



Art. 24 - Modifica statuto e scioglimento Associazione e devoluzione del patrimonio

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea degli Associati dal Consiglio Direttivo.



Le delibere di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (¾) degli associati e approvate dall'Assemblea degli Associati Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le delibere di modifica dello statuto sono valide con la presenza della maggioranza degli associati e approvate dall'Assemblea degli Associati Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 25 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea.

Art. 26 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Moncino, 19 gennaio 2026

Presidente

Bardi Emanuele

Il Segretario

Alcorno Benetti

3

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000